

DICHIARAZIONI

La riduzione dei ricavi entro il 33% non giustifica l'esclusione dagli Isa

di Fabio Garrini

Convegno di aggiornamento

GLI ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Scopri di più >

Anche per il **periodo d'imposta 2021** sono state confermate le **cause di esclusione** già introdotte il precedente anno per far fronte agli effetti della pandemia; secondo il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria **la loro applicazione deve considerarsi rigorosa**, in particolare con riferimento all'ipotesi di riduzione dei ricavi/compensi rispetto al 2019.

Le cause di esclusione Covid

Al pari dei vecchi studi di settore, anche nell'applicazione degli Isa **sono previste le cosiddette cause di esclusione**, ossia situazioni nelle quali gli indici di affidabilità non sono in grado di misurare compiutamente la posizione del contribuente; attualmente queste sono elencate

- in parte nel comma 6 dell'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), provvedimento con il quale sono stati **coniati gli Isa**,
- in parte nei **successivi decreti sulla base del rinvio operato dal successivo comma 7**.

Come lo scorso anno, anche per il 2021 sono state individuate (ad opera dei **D.M. 21.03.2022 e 29.04.2022**) delle **cause di esclusione “transitorie” per tenere conto della coda degli effetti della pandemia** (ipotesi che comunque **prevedono l'obbligo di compilazione dei modelli**, evitando di inserire le informazioni contenute nei dati precalcolati), applicabili a soggetti che:

- nel periodo d'imposta 2021 hanno subito una **riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33%** rispetto al medesimo ammontare dell'anno 2019 (l'anno precedente alla pandemia), da evidenziare nel modello redditi con il codice di esclusione 15;
- hanno **aperto la partita Iva dal giorno 1° gennaio 2019**, da indicare con il codice 16;

- esercitano in maniera prevalente una delle **attività individuate dai codici Ateco elencati nella Tabella 2** in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello Isa 2022, ipotesi da segnalare con il codice 17.

Evidente, tra queste 3, la causa di esclusione che più frequentemente si innesca è la prima; occorre però osservare come la riduzione dei ricavi/compensi di oltre un terzo si presenti come una condizione **molto stringente**.

Tale accadimento si è manifestato con una certa frequenza in relazione al periodo d'imposta **2020**, dove per molte attività vi sono state delle chiusure forzate prolungate, mentre nel **2021** fortunatamente le serrate sono state molto più circoscritte.

Ciò non significa che le attività non abbiano comunque risentito dei problemi derivanti dalla pandemia e possono trovarsi in gravissima difficoltà anche con **riduzioni dei ricavi/compensi più contenute** rispetto alla citata soglia del 33%.

Sul punto ci si è chiesti se una riduzione inferiore possa comunque essere ricollegata ad una causa di esclusione degli Isa, magari l'ipotesi residuale di **“non normale svolgimento dell'attività”**.

Tale questione era stata portata all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, ricevendo purtroppo **risposta negativa**: nel corso del *forum* tenutosi con la stampa specializzata lo scorso gennaio, l'Agenzia ha puntualizzato che, **qualora la riduzione dei ricavi/compensi non dovesse raggiungere la soglia richiamata, la relativa causa di esclusione non troverebbe innesco e neppure troverebbe applicazione la causa di esclusione residuale**.

Secondo tale posizione, i **correttivi** introdotti sarebbero in grado di garantire, ai soggetti che non possono beneficiare delle cause di esclusione, una corretta applicazione degli Isa. **Non sarebbe quindi possibile invocare, quantomeno automaticamente, la causa di esclusione** relativa al non normale svolgimento dell'attività.

Ciò posto, nella sezione **“note aggiuntive”** è possibile comunicare all'Amministrazione finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'Isa; è evidente che se la contrazione dei ricavi/compensi, pur non raggiungendo la soglia del 33%, fosse significativa, questo è un elemento che dovrà essere **tenuto in debita considerazione al momento dell'eventuale selezione** della posizione per future verifiche.